

Trieste, 30 Marzo 2021

**CIRCOLARE N. 09/2021****Oggetto:** Decreto Sostegni (D.L. 41 del 22.03.2021 - in vigore dal 23.03.2021).

Gentile Cliente,

Il decreto Sostegni (art.1) ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione. Sono esclusi enti pubblici ed intermediari finanziari.

Spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 per periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare.

Spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati.

È determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01/01/2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta in materia di IRAP.

In alternativa alla forma del fondo perduto il bonus è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 telematicamente.

I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate a partire dal 30/03/2021 e fino al 28/05/2021. L'istanza può essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale. Lo studio è pertanto a disposizione per lo svolgimento della pratica.

Cordiali saluti

Dott. Nicola Cicchitti

